

# Sentenze e pareri



a cura di  
Domenico D'Addario

## 1. Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Condotta antisindacale della P.A. - Controversie - Giurisdizione A.G.O.

### 1. Giurisdizione e competenza - Impiego pubblico - Controversie di lavoro - Giurisdizione A.G.O.

1. Rientrano nella cognizione completa e incondizionata del giudice ordinario le controversie in materia di condotta antisindacale della Pubblica Amministrazione, essendo a tal fine irrilevante che il comportamento addebitato all'Ente pubblico si sostanzia in un formale provvedimento amministrativo.

2. Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie di lavoro in cui le domande, pur avendo formalmente a oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all'acquisizione di una *chance* o alla modifica di prerogative inerenti allo *status* del lavoratore, ovvero al conferimento o alla revoca di incarichi dirigenziali. *1 - Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13 luglio 2001 n. 9541 e 24 gennaio 2003 n. 1127 - TAR Veneto, Sez. III, 19 aprile 2002 n. 1476.*

*TAR - Friuli Venezia Giulia, II febbraio 2010, n. 86 - Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2010, pag. 154/II.*

### 1. Professioni - Attività professionale - Pubblicità - Poteri dell'Ordine professionale - Individuazione.

1. - L'art. 2 lett. B) D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine professionale; pertanto, all'Ordine residua soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti.

*TAR - Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 12, gennaio 2010, n. 16 Giurisdizione Amministrativa, n. 1/2010, pag. 34/11.*

### 1. Industria e commercio - Prodotti alimentari - Indicazioni geografiche protette - Opposizione in sede comunitaria - Natura demolitoria - Conseguenze.

### 2. Procedimento amministrativo - Norme applicabili - Principio *tempus regit actum* - Criterio di applicazione.

1. In tema di istanza finalizzata all'attribuzione della Indicazione geografica protetta a un prodotto alimentare, il rimedio dell'opposizione in sede comunitaria ha carattere meramente demolitorio; pertanto, tramite tale rimedio non risulta pienamente azionabile l'interesse pretensivo a veder accolta, già in sede nazionale, la domanda presentata con il proprio disciplinare, qualora non si intenda contrastare il diritto altrui a ricevere la protezione comunitaria, ma si invochi analoga tutela anche per il proprio prodotto e per il proprio processo produttivo.

2. Alla luce del principio *tempus regit actum*, la Pubblica amministrazione deve applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, pur se sopravvenuta, e non quella vigente all'epoca dell'avvio del procedimento, salvo diversa previsione normativa.

*1. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2005 n. 6369.*

*2. TAR - Toscana, Sez. II, 18 febbraio 2010, n. 427- Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2010, pag. 168/II.*

**1. Animali - Cavalli - Libro genealogico - Diniego di iscrizione - Legittimità.**

**2. Animali - Cavalli - Libro genealogico - Diniego di iscrizione - Cavallo proveniente da Stato con proprio libro non riconosciuto - Legittimità.**

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 15 giugno 1991 n. 30, è legittimo il diniego di iscrizione di un cavallo nel Libro genealogico del cavallo da sella italiano disposto dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.C.I. (Ente Nazionale del Cavallo Italiano), atteso che il compito di "detenere" il suddetto Libro genealogico implica anche il potere di accettazione o di diniego di iscrizione in esso degli stalloni, giusta quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Disciplinare, approvato con D.M. 14 marzo 1996 n. 21607.

2. Ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare, approvato con D.M. 14 marzo 1996 n. 21607, che regola l'iscrizione nel Libro genealogico del cavallo da sella italiano, è legittimo il diniego di iscrizione di un cavallo proveniente da uno Stato non appartenente all'Unione Europea il cui Libro genealogico non sia stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche agricole e forestali, atteso che tale riconoscimento costituisce *condicio sine qua non* per far luogo alla richiesta iscrizione.

TAR – Lazio, Roma, Sez. III ter, 21 gennaio 2010, n. 685. *Giurisprudenza Amministrativa*, n. I/2010, pag. 711.

**1. Giurisdizione e competenza - Sanitario - Sanitario Universitario - Svolgimento attività assistenziale - Controversie - Giurisdizione amministrativa.**

1. Ai sensi dell'art. 68 D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 29 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto lo svolgimento di attività assistenziale da parte dei sanitari universitari.

TAR – Campania, Napoli, Sez. II, 7 gennaio 2010, n. 8 - *Giurisprudenza Amministrativa*, n. I/2010, p. 86/II.

**1. Igiene e sanità pubbliche – Industrie e lavorazioni insalubri – Vigilanza del sindaco – Caratteri.**

1. Ai sensi degli artt. 26 e 217 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può anche concretarsi nella prescrizione di accorgimenti relativi allo svolgimento dell'attività volti a prevenire a tutela dell'igiene e della salute pubblica situazioni di inquinamento; tale potere è ampiamente discrezionale e esercitabile in qualsiasi tempo sia nel momento in cui è richiesta l'attivazione dell'impianto che in epoca successiva.

1. Cfr. TAR Veneto, Sez. II, 16 dicembre 1997 n. 1754.

TAR - Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2010, n. 175 - *Giurisprudenza amministrativa*, n. I/2010, pag. 97/II.

**1. Responsabilità della Pubblica amministrazione – Danno cagionato da animali – Fauna selvatica – Risarcimento danni – Per lesione alla circolazione veicoli – Ente onerato – Individuazione.**

1. La responsabilità aquiliana per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'Ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla Legge, sia che derivino da delega o concessione di altro Ente (nella specie della Regione), con l'avvertenza che in quest'ultimo caso, sempre che sia conferita al gestore autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Cass. Civile, Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 80. *Giurisprudenza Amministrativa*, n. I/2010, pag. 55/III.

**1. Indennità di anzianità - Indennità fine servizio - Prescrizione - Termine decennale**

1. La corresponsione dell'indennità di fine servizio - la quale non è determinata a cadenze mensili, ma si verifica *una tantum* alla conclusione del rapporto di lavoro - non soggiace alla prescrizione quinquennale, ma a quella ordinaria decennale.

Consiglio di Stato, Sez. V, 21 settembre 2010, n. 7019 - *Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina - Giurisprudenza Amministrativa Anno V*, n. 9, pag. 1073/I.

**1. Concorso - Prove d'esame – Data – Comunicazione tardiva – Partecipazione senza obiezioni - Effetto sanante**

1. Il termine di 20 giorni fissato dall'art. 6 comma 3 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per la comunicazione agli interessati del diario delle prove di esame di un concorso pubblico non ha la funzione di consentire il completamento della preparazione, bensì quello, molto più modesto di preavvertire con congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento delle prove stesse affinché vi possano partecipare; pertanto, il concorrente che, pur preavvertito con ritardo, abbia partecipato alla prova di esame senza sollevare alcuna obiezione e senza chiedere un rinvio, non può dolersi successivamente della tardiva comunicazione, perché quest'ultima ha comunque realizzato il risultato al quale era diretta.

1. Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2009 n. 2315 e 28 gennaio 2009 n. 484.

TAR Lazio – Roma, Sez. II bis, 10 settembre 2010, n. 32216 - *Rassegna di Giurisprudenza e Dottrina Giurisprudenza Amministrativa Anno V*, n. 9, pag. 028/II.

Le massime sono tratte dalla  
Rassegna mensile *Giurisprudenza Amministrativa* per gentile  
concessione della Soc. Edizioni Libra.  
[www.sentenzeitalia.it](http://www.sentenzeitalia.it)